Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004395/e del 17/03/2022 09.12 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
*17/03/2022 09.12-20220004395* CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001483 - Interno - 16/03/2022 - 15:52

Campania/2022/FRG

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Massimo Gagliardi | Presidente |
| Marco Catalano | Consigliere |
| Emanuele Scatola | Referendario (relatore) |
| Ilaria Cirillo | Referendario |
| Stefania Calcari | Referendario |
| Rosita Liuzzo | Referendario |
| Tommaso Martino | Referendario (relatore) |

**Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità dei rendiconti 2021 - XI Legislatura dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213**

**nella camera di consiglio del 16 marzo 2022**

**ha pronunciato la seguente**

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee



CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000017 - 16/03/2022 - 15:52

guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul *"funzionamento dei gruppi consiliari"*;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il Decreto n. 341/2021 (pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 3 del 5/01/2022), emanato d'urgenza il 31 dicembre 2021, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2022, delle *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

Vista l'istanza del 14 marzo 2022, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento del presente affare all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 13 /2022 con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 16 marzo 2022;

Uditi, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, i magistrati relatori, dott.

Emanuele Scatola e dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

### *1. Quadro normativo e giurisprudenziale.*

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Al riguardo, per **l'esercizio 2021** valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni. Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

### *2. Comunicazioni ai fini della regolarizzazione.*

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti dei Gruppi consiliari di seguito indicati, è emersa la non conformità del rendiconto di esercizio e/o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso alle prescrizioni stabilite dalla suddetta normativa.

Per tale ragione, questa Sezione ritiene, ex art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, di dover procedere alla comunicazione delle difformità riscontrate, affinché si provveda alla relativa regolarizzazione.

Giova rammentare che la comunicazione di regolarizzazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo in parola, va trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione.

## A) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio di controllo in data 23.02.2022, il Gruppo consiliare "**Fratelli D'Italia**" ha inviato il rendiconto 2021, dal quale, tra l'altro, emerge:

-l'inesistenza del libro degli inventari, in quanto il Gruppo non possiede alcuna tipologia di beni durevoli ed ammortizzabili;

- l'acquisizione di **entrate** per spese di funzionamento per complessivi **€ 50.432,72**;

- l'effettuazione di spese per complessivi **€ 27.588,10** di cui € **10.400,00** aventi ad oggetto spese di consulenza studi e incarichi, € **17.056,50** per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web e € **131,60** per spese bancarie sulla base del seguente prospetto.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) Si chiede, innanzitutto, di trasmettere copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e del regolamento del Gruppo.

2) Dalla determina del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Consiglio regionale, n. 1419 del 18/12/2020, con la quale sono state impegnate le somme da destinare ai Gruppi consiliari per le spese di funzionamento riferite al periodo 13/10/2020-31/12/2020, risulta che, per il Gruppo Fratelli D'Italia, sono state impegnate e destinate somme per complessivi euro 9.308,83, mentre con le

successive determine n. 161, 162 e 163 del 2021 risultano essere state accreditate somme, per il predetto periodo, pari a complessivi € 8.159,64. Si chiede di fornire chiarimenti in merito e di chiarire, inoltre, perché la predetta somma non sia stata correttamente specificata alla voce 4) della tabella entrate *"Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento"*.

3) Con riferimento alle spese sostenute dal Gruppo si chiedono informazioni in merito all'adozione da parte di codesto Gruppo consiliare, oltre al disciplinare di rendicontazione dei contributi per il funzionamento del Gruppo, anche di un **disciplinare per le procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi** e, in caso di adozione, di trasmetterne copia.

4) In relazione ai due **contratti stipulati con gli operatori economici "Point Zero" e "La Magnifica", per l'acquisizione di "servizi di comunicazione anche web"** (che includono relazioni, comunicati stampa, gestione vari social, video making ed altro), **per un importo pari ad € 17.056,50**, si chiede di completare la documentazione già trasmessa relativa all'indagine di mercato espletata, mediante l'invio di tutte le richieste di preventivo inviate agli operatori economici selezionati e di specificare i criteri adottati per la selezione degli stessi.

Si chiede, poi, di trasmettere la dichiarazione, da parte dei soggetti incaricati dell'espletamento dei predetti servizi, di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con i consiglieri regionali, i dirigenti o gli incaricati di posizioni organizzative del consiglio regionale della Campania, secondo quanto espressamente disposto nell'allegato B del regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania.

Si chiedono chiarimenti, inoltre, riguardo alla effettiva riferibilità al Gruppo *de quo* delle spese effettuate, in quanto dalla documentazione allegata si evince come una parte rilevante delle attività poste in essere dai soggetti incaricati non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Al riguardo si richiama il divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, stesso D.P.C.M.), e la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo

consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

5) Con riferimento alle **spese effettuate per consulenze, studi e incarichi, pari a € 10.400,00,** giova sottolineare come i due incarichi conferiti, definiti di lavoro autonomo professionale, sembrano configurarsi quali contratti di collaborazione autonoma ai quali si applica il regime di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che richiede l'effettuazione di una previa procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta. Si chiedono chiarimenti in merito.

Si chiedono chiarimenti, inoltre, circa la effettiva riferibilità delle spese sostenute al funzionamento del Gruppo, in quanto dalla documentazione allegata si ricava che una parte rilevante delle attività poste in essere dai soggetti incaricati non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Al riguardo si richiama il divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d),* stesso D.P.C.M.), e la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Si chiede, inoltre di trasmettere la dichiarazione, da parte dei contraenti, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del d.lgs n. 39/2013 e la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con i consiglieri regionali, i dirigenti o gli incaricati di posizioni organizzative del consiglio regionale della Campania secondo quanto disposto dall'allegato B del regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania.

**B) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI – PSI"**

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 01.03.2022, il Gruppo consiliare "**Campania Libera - Noi Campani – PSI**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura) dal quale, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **61.479,33**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **59.711,51** di cui euro **53.505,92** per *spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web,* euro **4.000** per *spese di consulenza, studi ed incarichi,* euro **2.094,07** per *spese per pagamento F24* ed euro **111,51** *per spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto;*

- l'assenza nel libro inventari di beni mobili e beni ammortizzabili.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) Si rappresenta che le spese per € 53.505,92, indicate al punto 5) dello schema di rendiconto, riferite a ***"Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"***, sembrano configurabili come *"spese per consulenze, studi e incarichi"* di cui al successivo punto 6). Al riguardo si rappresenta che nelle richieste di autorizzazione alla effettuazione della spesa si fa esplicito riferimento all'art. 11 del disciplinare del Gruppo, che è intitolato *"Procedimento conferimento incarichi"*. Si chiedono chiarimenti in merito.

2) Con riferimento all'**incarico conferito all'avvocato Giuseppe Di Stazio**, si rappresenta che lo stesso non sembra inquadrabile tra gli incarichi legali conferiti a professionisti esterni, per i quali potrebbe essere preminente la componente fiduciaria evocata nello stesso atto di conferimento; tale incarico sembra configurabile come consulenza, alla quale si applica il regime di cui all'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165/2001, che richiede l'effettuazione di una previa procedura selettiva, al fine di garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta. Si chiedono chiarimenti in merito. Inoltre, tra le attività indicate all'art. 2 del contratto affidate all'avvocato Di Stazio, ve ne sono alcune (*"monitoraggio della rendicontazione periodica del Gruppo, studio e approfondimento su tematiche inerenti alla gestione delle risorse del Gruppo, supporto tecnico giuridico alle iniziative del Gruppo, consulenza per la redazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario del Gruppo, accesso periodico agli uffici del Gruppo per lo svolgimento delle dette attività*) che sembrano, invero, rivestire carattere di genericità, oltre a configurarsi come ordinarie incombenze amministrative e

contabili proprie del personale regionale a disposizione per le attività del Gruppo. Si chiedono chiarimenti in merito e si chiede anche di trasmettere un elenco del personale, con le rispettive qualifiche, in servizio presso codesto Gruppo consiliare. Si chiedono chiarimenti, ancora, in ordine al fatto che la relazione presentata dall'avv. Di Stazio, a conclusione delle attività svolte nel periodo previsto nel contratto, sembra generica e meramente riepilogativa delle attività affidate dall'art. 2 del contratto; essa non contiene, in particolare, alcuna indicazione in ordine a specifiche iniziative di cui l'avvocato si è concretamente occupato. Si rappresenta, a tal proposito, che non è stata allegata alcuna documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività genericamente indicate nella predetta relazione. Si chiede anche di trasmettere i contratti di diritto privato sottoscritti dal Gruppo per i quali vi è stato il supporto tecnico giuridico del legale incaricato.

3) Con riferimento agli **undici incarichi conferiti a soggetti esterni** (giornalisti, società editrici, ditte individuali) **per servizi di comunicazione** (pubblicazioni su riviste, interviste, servizi web, conferenza stampa, diffusione note stampa, implementazione pagine facebook di singoli consiglieri, trasmissioni tv), **per un totale di euro 53.505.92**, mediante "incarichi professionali occasionali" o "contratti di collaborazione per la comunicazione", il conferimento degli stessi avrebbe dovuto seguire il regime giuridico previsto dall'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, che richiede l'effettuazione di una previa procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta. Si chiedono chiarimenti in merito.

Inoltre, dall'esame della documentazione trasmessa, peraltro in alcuni casi del tutto carente (documentazione comprovante l'attività svolta dai seguenti consulenti: FP edizioni Srl, Augusto Ozzella, Luigi Criscuoli, LIRA Srl, APPS e Projects Srl), emerge che una parte rilevante degli incarichi conferiti sembra riconducibile all'attività politica "esterna" di singoli consiglieri e non all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3 comma 3 lett. a) del D.P.C.M. 21/12/2012. Difatti, molti di essi concernono la creazione e l'implementazione di siti web, l'organizzazione di pagine facebook, le comunicazioni a sostegno di attività esterne quali riunioni, convegni e conferenze stampa, l'assistenza ai singoli consiglieri; in sintesi, trattasi di attività riferite ad iniziative dei singoli consiglieri non riferibili al Gruppo. Al riguardo appare utile richiamare il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, stesso D.P.C.M.), e la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato (art. 1,

comma 6, stesso DPCM).

## C) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA PER CALDORO PRESIDENTE"

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 23.02.2022, il Gruppo consiliare "**Forza Italia per Caldoro Presidente**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura) dal quale, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di **entrate** per spese di funzionamento pari ad euro **37.996,92**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **27.116,80** di cui euro **27.000,00** per *spese di consulenza, studi ed incarichi,* euro **116,80** per *Commissioni e oneri bancari*.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) Si rappresenta la mancanza dei documenti di identità di coloro che hanno apposto la propria firma autografa sui documenti trasmessi e, quindi, del Presidente del Gruppo (Sig.ra Annarita Patriarca), del Consigliere Stefano Caldoro, nonché del Professionista Gaetano Amatruda. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR 445/2000, le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In particolare, trattandosi di documenti recanti firme analogiche, si rende necessario che essi vengano presentati unitamente alla copia del documento d'identità (lett. c). Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

Si chiede, inoltre, l'invio del Disciplinare completo di ogni sua parte (quello inviato, infatti, manca delle pagine iniziali), nonché della documentazione a supporto del *report* di dicembre, che non risulta allegata.

2) Si osserva, inoltre, che i *report* mancano del visto del Presidente del Gruppo, come invece è previsto, tanto nel Disciplinare già menzionato (Cfr. art. 18, comma 2), quanto nel contratto con il professionista (Cfr. art. 4, comma 2). Sembra mancare, inoltre, la dichiarazione del Presidente del Gruppo dal quale risulti l'avvenuto espletamento del servizio o la dichiarazione del Consigliere cui sia nota tale evidenza (Cfr. art. 18 comma 1 del Disciplinare). Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

3) Con riguardo alle fatture prodotte dal professionista incaricato, si evidenzia il mancato pagamento da parte del Gruppo delle somme relative alle ritenute di

acconto puntualmente quantificate in ciascun documento fiscale. Manca, infatti, l'allegazione dei relativi modelli F24 né, tantomeno, tale spesa sembra trovare riscontro tra le spese rinvenibili nell'estratto conto. Si chiedono chiarimenti in merito.

4) Con riferimento all'incarico di consulenza conferito al giornalista professionista Gaetano Amatruda si rappresenta quanto segue. La documentazione allegata ai *report* sembra avvalorare l'espletamento di una attività diversa da quella autorizzata dal Presidente del Gruppo e dedotta nel contratto con il professionista. Infatti, da un lato, l'autorizzazione alla spesa evidenzia la necessità di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività istituzionale del Gruppo; dall'altro, l'art. 1 del contratto prevede che il professionista debba "*informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali, coordinando le attività di comunicazione dei consiglieri [...]. L'attività consiste nel fornire assistenza e collaborazione al Gruppo coordinando le attività di comunicazione e, in particolare, organizzazione e coordinamento dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali [...] organizzazione ed implementare le interviste su tv regionali e nazionali per raccontare le attività del Gruppo [...] organizzazione e coordinamento di conferenze stampa e iniziative pubbliche del Gruppo [...]*". In disparte la considerazione per cui il giornalista in questione è l'unico consulente del Gruppo e, quindi, non è chiaro come sia possibile per lo stesso svolgere "l'*attività di coordinamento dell'ufficio stampa composto dagli altri professionisti incaricati*", per quel che qui più rileva, si evidenzia come dalla documentazione allegata ai report sembra, invece, che l'attività del dott. Amatruda sia consistita in una mera selezione degli articoli di interesse tra quelli (già) offerti dalla rassegna stampa messa a disposizione dalla Regione. In altre parole, l'attività dell'incaricato sembra sia consistita, piuttosto che nell'informare i terzi circa l'attività istituzionale del Gruppo, nel mettere al corrente lo stesso - ed in particolare il Consigliere Caldoro - in merito alle più varie notizie di cronaca politica. Sul punto si chiedono spiegazioni e le necessarie integrazioni. La selezione degli articoli di giornale, inoltre, non di rado, ha riguardo le attività degli avversari politici, oppure si concentra sulla attività promozionale del singolo Consigliere, senza che vi sia, il più delle volte, alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Pertanto, ne consegue che la consulenza in argomento - oltre a quanto già evidenziato circa la mancata coerenza tra l'attività svolta e quanto previsto nell'autorizzazione alla spesa e nel contratto - sembra essere altresì avvenuta in violazione del divieto di commistione

tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

Nella documentazione posta a corredo del *report* di marzo vengono allegati articoli di giornale relativi (anche) ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista. Infatti, quest'ultimo è stato sottoscritto in data 16.3.2021 e, tuttavia, gli articoli in questione si riferiscono anche a rassegne stampa messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° e il 14 marzo 2021. Si chiedono spiegazioni in merito a tale anomalia. Non è in alcun modo provata, inoltre, la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

L'incarico in oggetto non sembra, inoltre, inquadrabile tra gli incarichi conferiti a professionisti esterni per i quali sarebbe preminente la componente fiduciaria, invero richiamata nello stesso atto di conferimento al giornalista Amatruda, il quale, si soggiunge, non è peraltro nuovo a tale forma di collaborazione con il Gruppo di cui trattasi. L'incarico in esame, piuttosto, si configurerebbe come consulenza esterna alla quale, pertanto, si applica il regime di cui all'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs 165/2001, che prescrive l'effettuazione di una previa procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta e non ammette il rinnovo al medesimo consulente dell'incarico conferito, disposizioni entrambe disattese dal Gruppo. Si chiedono chiarimenti in merito ai suddetti profili.

**D) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"**

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 28.02.2022, il Gruppo consiliare "**Partito Democratico**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura), dal quale, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di **entrate** per spese di funzionamento pari ad euro **116.059,32**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **94.782,15** di cui euro **88.268,77** per *spese di consulenza, studi ed incarichi,* euro **86,65** per *spese telefoniche e trasmissione dati*, euro **2.909,85** *per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani*, euro **1.098,00** *per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di*

*aggiornamento*, euro **319,98** per *l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo*, euro **2.099,15** *per altre spese (spese di viaggio per missioni Istituzionali e tenuta conto corrente).*

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) L'estratto conto trasmesso rappresenta la movimentazione bancaria a partire dal 1° maggio 2021. Manca, pertanto, quella relativa ai mesi precedenti. Si chiede, pertanto, di integrare la suesposta lacuna documentale.

2) Nella documentazione trasmessa manca quella relativa alla tenuta del libro degli inventari (che, invero, si rende necessario dal momento che il Gruppo, come chiarito di seguito, ha acquistato i cellulari – Spesa U 13). Si chiede, pertanto, di integrare la suesposta lacuna documentale.

3) Per quel che attiene alle consulenze, sia in ambito legale che giornalistico, pagate dal Gruppo per un totale pari ad euro 88.268,77, valgano le considerazioni di seguito esposte.

3.1. Avv.ti Annunziata e Mercurio: manca il Visto del Presidente del Gruppo sui report, non potendo, questo, essere sostituito da quello del Coordinatore amministrativo, che può, a tutto concedere, integrare la dichiarazione da parte di quest'ultimo circa l'avvenuto espletamento dell'incarico del servizio (Cfr. art. 17 comma 1 del Disciplinare). Si chiede, pertanto, di integrare la suddetta lacuna.

3.2. Dott. Picciano: si richiamano le considerazioni svolte per gli avvocati sopracitati rispetto alla violazione dell'art. 17, comma 1, del mentovato Disciplinare. Inoltre, la documentazione allegata ai report, il più delle volte, si sostanza in fogli senza intestazione alcuna, né elementi in grado di permettere alcuna forma di contestualizzazione e di riferibilità al professionista del contenuto ivi descritto. Pare, inoltre, che in taluni casi, la consulenza in argomento sia avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica *esterna* al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Sotto questo profilo, a titolo meramente esemplificativo, si vedano le pagg. 48, 56, 60- 61, 65, 98 e 99, 121 dell'all.5 U6_3) Si chiedono le necessarie integrazioni e chiarimenti sui punti sopra evidenziati.

3.3. Società Medina Cooperativa giornalistica SRL: oltre alle considerazioni già svolte in merito alla violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare, che valgono anche in questo caso, si rileva la mancanza di documentazione a riscontro dei report prodotti dalla Società - che, tuttavia, nelle lettere di trasmissione al Gruppo richiama il "materiale video e cartaceo"- senza la quale, è appena il caso di precisare, non è possibile alcun controllo da parte di questa Sezione in merito alla inerenza della spesa sostenuta. Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

3.4. Dott.ssa Marra: si riscontra anche per questa consulenza la violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare. Al riguardo, si chiede di fornire le necessarie integrazioni.

3.5. Dott. Trusio: si riscontra, anche per questa consulenza, la violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare (infatti, il visto del Consigliere Martaruolo, del quale il consulente è diretto referente, sostituisce solo quello del Coordinatore amministrativo). Inoltre, in taluni casi, sembra che l'attività del giornalista si sia concentrata nella promozione dell'attività del Consigliere, senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, contravvenendo con ciò al divieto di commistione sopra ricordato. Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, si vedano le pagg. 24, 30, 54-55, 67-68 dell'All. 8 U6_6. A tal proposito, si chiede di fornire le necessarie integrazioni e spiegazioni in merito a quanto evidenziato.

3.6. Dott. Tedone: si riscontra anche per questa consulenza la violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare (infatti, il visto del Consigliere Massimo Manfredi, del quale il consulente è diretto referente, sostituisce solo quello del Coordinatore amministrativo). Sulle fatture nn. 2 e 4 del professionista, inoltre, manca la prescritta marca da bollo. Si chiede, dunque, di fornire le necessarie integrazioni.

3.7. Dott. Costanzo: si riscontra anche per questa consulenza la violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare (infatti, il visto della Consigliera Carmela Fiola, della quale il consulente è diretto referente, sostituisce solo quello del Coordinatore amministrativo). Si chiede, dunque, di fornire le necessarie integrazioni.

3.8. Dott.ssa Fiore: si riscontra, anche per questa consulenza, la violazione dell'art. 17, comma 1, del Disciplinare (infatti, il visto del Consigliere Franco Picarone, del quale la consulente è diretta referente, sostituisce solo quello del Coordinatore amministrativo). Sulla fattura n. 2 della professionista manca la prescritta marca da bollo. Si chiede, pertanto, di fornire le necessarie integrazioni.

Più in generale, gli incarichi in oggetto non sembrano inquadrabili tra gli incarichi conferiti a professionisti esterni per i quali sarebbe preminente la componente fiduciaria, invero richiamata negli stessi atti di conferimento ai professionisti, i quali, si soggiunge, in molti casi non sono peraltro nuovi a tale forma di collaborazione con il Gruppo di cui trattasi. Piuttosto, le consulenze in esame sembrerebbero configurarsi come consulenze esterne alle quali, pertanto, si applicherebbe il regime di cui all'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165/2001, che prescrive l'effettuazione di una previa procedura selettiva - tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta - e che non ammette il rinnovo al medesimo consulente dell'incarico conferito, disposizioni entrambe disattese dal Gruppo. Si chiedono chiarimenti in merito.

4) Con riguardo alle spese telefoniche e di trasmissione dati (spesa U8), si osserva che, nella documentazione agli atti, manca il contratto con la compagnia telefonica dal quale poter comprendere quale sia la fornitura acquistata dal Gruppo e, in particolare, se essa non sia già resa disponibile dalla Regione. Si chiede di fornire la necessaria integrazione documentale.

5) In merito alla voce di spesa per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (spesa U11), il Gruppo ha attivato n.6 utenze *on line* per l'abbonamento al quotidiano *"La Repubblica"* e n.9 utenze *on line* per *"Il Mattino"*, per un costo pari a complessivi euro 2.909,85. Con riguardo all'abbonamento al quotidiano *"La Repubblica"*, manca agli atti sia il contratto di fornitura (o la mail di avvenuta attivazione del servizio) che la fattura; con riferimento alla documentazione a riscontro dell'abbonamento con il quotidiano *"Il Mattino"*, invece, manca la fattura. In entrambi i casi, la fornitura richiesta sembra essere già fornita dalla rassegna stampa messa a disposizione dalla Regione. Si chiede di provvedere alla integrazione documentale ora evidenziata e a fornire i chiarimenti richiesti.

6) Con riferimento alle spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento (Spesa U 12), agli atti non risultano i contratti di fornitura con la Graphix Srl e con la società Freedom Srls, per un totale di euro 1.098,00. Si chiede di supplire a tale carenza documentale. Inoltre, dal momento che le spese sostenute per il noleggio dell'impianto audio e la realizzazione di grafica e stampa per la promozione della iniziativa sul *recovery plan* promossa dal Gruppo non rientra certamente tra le spese per le quali è notoria la *"correntezza dei corrispettivi di mercato"*, si evidenzia la mancata allegazione dei preventivi acquisiti da parte del Gruppo per le spese in argomento (Cfr. art. 15, comma 3, n. IV del Disciplinare). Si chiede la necessaria integrazione della documentazione mancante, ovvero che si chiariscano le ragioni di speditezza ed efficienza che abbiano suggerito

di procedere senza la prescritta comparazione tra le offerte di mercato.

7) Anche per le spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo (spesa U 13) pari ad euro 319,98, si osserva quanto sopra ricordato circa la mancata allegazione dei preventivi acquisiti dal gruppo, posto che anche la spesa in argomento non rientra tra le spese per le quali è notoria la "*correntezza dei corrispettivi di mercato*" (Cfr. art. 15, comma 3, n. IV del Disciplinare). Si chiedono chiarimenti.

8) Con riferimento alle spese di viaggio per missioni (spesa U 16), pari ad euro 1.430,60 per acquisto di biglietti ferroviari, si richiama l'art. 10 lett. F) del Disciplinare a mente del quale "*il rimborso spese per missioni è autorizzata dal Presidente. All'autorizzazione è allegata una scheda recante tutte le informazioni relative alla finalità istituzionali della missione*". Si rappresenta che manca agli atti di questa Sezione la scheda descrittiva surrichiamata. A tale proposito, mette conto evidenziare che la circostanza che l'autorizzazione alla spesa richiami la partecipazione in Parlamento di qualsivoglia Consigliere ad "*una serie di incontri istituzionali su temi di interesse generale*", non vale a disvelare le concrete occasioni istituzionali che hanno richiesto il pagamento della spesa in argomento e, pertanto, da tale formula, che invero ricorre identica in ciascuna autorizzazione, non si evincono elementi per valutare la inerenza della spesa sostenuta con le attività istituzionali del Gruppo. Si chiedono chiarimenti sul punto.

## E) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "PIÙ EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI - EUROPA VERDE"

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 01.03.2022, il Gruppo consiliare "**Più Europa-Liberaldemocratici- Moderati-Europa Verde**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura) dal quale, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **50.087,94**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **44.738,58** di cui euro **39.021,03** per *spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web,* euro **5.561,20** per *spese di consulenza, studi ed incarichi,* euro **156,35** *per spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto;*

- l'assenza nel libro inventari di beni mobili e beni ammortizzabili.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti:

1) mancanza estratto conto 2° trimestre (nella nota integrativa si scrive che non è presente tra i documenti online scaricabili dal sito web della Banca, pertanto s'informa che è stata fatta richiesta di duplicato e si fa riserva d'invio appena ricevuto);

2) mancanza copia disciplinare del Gruppo che, come si evince dalla nota integrativa, è stato adottato nella riunione del 17/11/2020;

3) mancanza delle richieste di autorizzazione alla spesa per gli incarichi al dott. Santoro, Russo, e Di Salle;

4) Per quanto riguarda la lettera d'incarico del dott. Giacomo Santoro per prestazione professionale occasionale nel campo della comunicazione istituzionale e di rapporti con i mezzi di comunicazione (prot. gruppo consiliare n. 12/DF/2021) non si evince alcun riferimento al curriculum dell'incaricato, né è possibile verificare la conformità della lettera d'incarico professionale ai modelli predisposti per tale tipo d'incarico nell'aggiornamento del disciplinare dei Gruppi consiliari regionali di cui alla deliberazione n. 23 del 29/04/2021 (si veda l'allegato A punto 4.7 del disciplinare). Si chiedono chiarimenti in merito.

5) Dalla nota integrativa, si evince che non è stato compilato il libro giornale in quanto *"utilizzando il conto con operatività esclusivamente online - senza possibilità di entrate e uscite per cassa – la movimentazione è fedelmente riportata dall'estratto conto bancario".* Si chiedono ulteriori chiarimenti in merito, anche in considerazione del fatto che il libro giornale risulta essere stato regolarmente compilato da altri Gruppi consiliari.

**F) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"**

Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 23.02.2022, il Gruppo consiliare "**De Luca Presidente**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura). In data 2.03.2022 veniva trasmessa nota con documentazione integrativa. Dal rendiconto, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **75.993,84**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **7.262,42** di cui euro **7.000,00** per spese di consulenza, studi ed incarichi ed euro 262,42 per altre spese (spese bancarie).

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) In ordine alla spesa per consulenze, al fine di supportare il Gruppo nei rapporti con i media e nella definizione di adeguate strategie di comunicazione, affidate ad Arcadia Srl, si rappresenta che manca il Visto del Presidente del Gruppo sui report delle attività effettuate. Invero, il visto non può essere sostituito da quello del Coordinatore amministrativo, che può, a tutto concedere, integrare la dichiarazione da parte di quest'ultimo circa l'avvenuto espletamento dell'incarico del servizio. Si chiede, pertanto, di integrare la esposta lacuna.

Pare, inoltre, che in taluni casi, la consulenza in argomento sia avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Una parte rilevante delle attività poste in essere dal soggetto incaricato non sembra sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012, ma ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito.

## G) RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"

**8.** Con nota pervenuta a mezzo PEC a questo Ufficio in data 28.02.2022, il Gruppo consiliare "**Italia Viva**" ha inviato il rendiconto 2021 (XI legislatura), dal quale, tra l'altro, emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **50.662,56**;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro **40.139,70** di cui euro **40.000,00** per spese di consulenza, studi ed incarichi ed euro **139,70** per altre spese (spese bancarie).

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emersa l'esigenza di procedere alla comunicazione di regolarizzazione, ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, per i profili di seguito esposti.

1) Sono stati attribuiti n. 6 incarichi, di cui n. 1 per la consulenza legale e n. 5 per attività di comunicazione istituzionale (con la creazione di un vero e proprio ufficio stampa) per un totale di euro 40.000.00. Con riferimento ai suindicati incarichi a soggetti esterni, il conferimento degli stessi avrebbe dovuto seguire il regime giuridico previsto dall'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, che richiede l'effettuazione di una previa procedura selettiva tale da garantire trasparenza,

imparzialità ed economicità della scelta. Si chiedono chiarimenti in merito; si chiede, altresì, di trasmettere un elenco del personale, con le rispettive qualifiche, in servizio presso codesto Gruppo consiliare.

2) In relazione all'incarico affidato all'Avv. Giuseppe Izzo, in atti manca il CV del soggetto incaricato con attestazione di veridicità delle informazioni in esso contenute. Non sono altresì presenti, la dichiarazione, da parte del soggetto incaricato, di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con i consiglieri regionali, i dirigenti o gli incaricati di posizioni organizzative del consiglio regionale della Campania, secondo quanto espressamente disposto nell'allegato B del regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania. Si chiede di integrare, pertanto, la documentazione. Con riferimento all'incarico conferito, si rappresenta che lo stesso non sembra inquadrabile tra gli incarichi legali conferiti a professionisti esterni, per i quali sembrerebbe preminente la componente fiduciaria evocata nello stesso atto di conferimento, ma sembra configurabile come consulenza esterna alla quale si applica il regime dell'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs 165/2001, che richiede l'effettuazione di una previa procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta. Si chiedono chiarimenti in merito. Inoltre, tra le attività indicate nel contratto affidate all'avvocato ve ne sono alcune che sembrano rivestire un carattere di genericità oltre a configurarsi, per molte di esse, come ordinarie incombenze amministrative proprie del personale regionale a disposizione per le attività del Gruppo. Si chiedono chiarimenti in merito e si chiede anche di trasmettere un elenco del personale, con le rispettive qualifiche, in servizio presso codesto Gruppo consiliare. Si chiede, altresì, di trasmettere i contratti di diritto privato sottoscritti dal Gruppo per i quali vi è stato il supporto tecnico giuridico del professionista incaricato.

3) In relazione all'incarico conferito al dott. Sandro Modestino Feola manca il visto del Presidente del Gruppo sui report delle attività effettuate. Invero, il visto non può essere sostituito da quello del Consigliere Regionale. Si chiede di integrare la lacuna esposta. Pare, inoltre, che la consulenza in argomento sia avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei

gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Una parte rilevate delle attività poste in essere dal soggetto incaricato non sembra sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012, ma ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Si chiedono chiarimenti in merito.

4) In relazione all'incarico conferito alla dott.ssa Ada Cotugno manca il visto del Presidente del Gruppo sui report delle attività effettuate. Invero, il visto non può essere sostituito da quello del Consigliere Regionale. Si chiede di integrare la lacuna esposta. Pare, inoltre, che la consulenza in argomento sia avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Una parte rilevante delle attività poste in essere dal soggetto incaricato non sembra sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012, ma ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Si chiedono chiarimenti in merito.

5) In relazione all'incarico conferito al dott. Francesco Marino manca il visto del Presidente del Gruppo sui report delle attività effettuate. Invero il visto non può essere sostituito da quello del Consigliere Regionale. Si chiede di integrare la lacuna esposta. Non è presente in calce al CV la dichiarazione del soggetto incaricato che attesta la veridicità delle informazioni contenute nel *curriculum*. Non sono altresì presenti, la dichiarazione, da parte del soggetto incaricato, di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con i consiglieri regionali, i dirigenti o gli incaricati di posizioni organizzative del consiglio regionale della Campania, secondo quanto espressamente disposto nell'allegato B del regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania. Si chiede di integrare la documentazione. Pare, inoltre, che la consulenza in argomento sia avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo

consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Parte delle attività poste in essere dal soggetto incaricato non sembra sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012, ma ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Si chiedono chiarimenti in merito.

6) In relazione all'incarico conferito alla dott.ssa Brunella Savarese sembra che una parte delle attività poste in essere dal soggetto incaricato non siano riferibili all'attività istituzionale del Gruppo, così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012, ma ad iniziative politiche esterne poste in essere dai singoli consiglieri regionali. Ciò in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. 21/12/2012); divieto da cui discende, è appena il caso di rammentare, la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (art. 1, comma 6, stesso DPCM). Si chiedono chiarimenti in merito.

**Tutto ciò premesso**

riscontrata, per tutto quanto osservato, la mancata conformità, allo stato degli atti, dei suddetti rendiconti e/o della documentazione trasmessa alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (e relative disposizioni applicative);

ritenuto, altresì, di assegnare, per i conseguenti adempimenti a carico dei Gruppi consiliari in esame, il termine di trenta giorni;

**PQM**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- dispone la "comunicazione", ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, delle irregolarità e delle carenze documentali esposte, al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte dei Gruppi Consiliari "FRATELLI D'ITALIA", "CAMPANIA LIBERA – NOI CAMPANI - PSI", "FORZA ITALIA PER CALDORO PRESIDENTE", "PARTITO DEMOCRATICO", "PIU' EUROPA – LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI – EUROPA VERDE", "DE LUCA PRESIDENTE" e "ITALIA VIVA";
- assegna il termine di trenta giorni, affinché si provveda alla relativa

regolarizzazione, con la precisazione che la presente comunicazione sospende il decorso del termine per la pronuncia di questa Sezione.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022.

I Magistrati relatori

Emanuele Scatola

Tommaso Martino

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il

16 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)